

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. Francesco Salvatore Filocamo	Presidente
Dr. Silvia Rita Fabrizio	Consigliere rel.
Dr. Alberto Iachini Bellisarii	Consigliere

ha pronunciato la seguente

DECRETO

nel procedimento di reclamo *ex artt.* 131 e 183 LF, iscritto al n° del R.G.V.G. dell'anno 2024, proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Regionale Abruzzo, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila (C.F. 8006940664, fax 0862/410918, pec: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici del Complesso Monumentale di San Domenico in L'Aquila, Via Buccio di Ranallo, snc, *ope legis* domicilio

- opponente reclamante -

CONTRO

CONSORZIO DI RICERCA UNICO D'ABRUZZO (“CRUA”), con sede legale in Avezzano alla Via Sandro Pertini 106, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese del Gran Sasso d'Italia n. 00295050660 REA AQ-64536, Fondo Consortile € 4.024.505,00 interamente versato, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante signor Micucci Rocco, in forza di verbale di determina dell'Amministratore Unico del 15 giugno 2022 con la quale sono stati attribuiti i poteri per la presentazione del ricorso, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al reclamo, dall'Avv. Paolo Borrelli (elettivamente domiciliata per il presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Paolo Borrelli in Pescara alla Via Falcone e Borsellino n. 30).

-reclamato-

OGGETTO: reclamo contro decreto di omologazione di concordato preventivo pronunciato il 28/02/02/2024 dal Tribunale di Avezzano

CONCLUSIONI

Per la reclamante: “Tanto esposto, per l'Agenzia opponente e creditrice dissenziente, così come generalizzata, rappresentata, domiciliata e difesa, si conclude affinché l'Ecc.ma Corte accolga il presente reclamo *ex artt.* 131 e 183 L.F., per l'effetto riformando integralmente il decreto gravato, nei sensi di cui in narrativa.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.

Per la reclamata “si insiste per il rigetto del reclamo promosso da Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Abruzzo e, per l’effetto, per la conferma integrale del decreto di omologa del concordato preventivo n. 1/2022 emesso in data 28.02.24 e notificato il 7.03.24 dal Tribunale di Avezzano.

Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Consorzio Di Ricerca Unico D’Abruzzo (di seguito: CRUA) in data 5.07.2022 ha proposto domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ai sensi dell’art. 161, co. 6, 1.fall.

1.1. Con decreto del 21 dicembre 2022, il Tribunale ha chiesto al debitore di apportare alla domanda integrazioni con riferimento a: 1) la qualificazione giuridica e finanziaria dell’apporto della Regione Abruzzo come “finanza esterna” considerato che la Regione è il socio maggioritario del Consorzio; 2) l’assenza di una Convenzione con l’Istituto Zooprofilattico (accordo, riconducibile allo schema del partnernariato pubblico – ai sensi dell’art. 15, l. 241/90), alla base della prospettata continuità d’impresa; 3) la mancanza di garanzie circa le tempistiche di erogazione della finanza esterna da parte della Regione Abruzzo, nonché l’assenza di attestazione rispetto alla quasi totalità dell’attivo concordatario e, con successivo decreto del 17/01/2023, ha dichiarato l’apertura della procedura di concordato preventivo, sussistendone i presupposti soggettivi - “trattandosi di consorzio in mano pubblica (che esercita principalmente l’attività di “ricerca privata di interesse pubblico e privato”) dotato di un profilo dimensionale non corrispondente al paradigma delineato nell’art. 1, co. 2, lett. a), b), e c) l.f., non avendo il possesso congiunto dei requisiti indicati dal suddetto comma - e oggettivi, sussistendo uno stato di crisi le cui cause traggono origine dalla decisione di porre in liquidazione il Consorzio nel 2014, decisione revocata nel 2017, periodo, però, nel quale sono iniziate numerose vertenze riguardanti lavoratori ed ex lavoratori del Consorzio, sfociate in reiterati pignoramenti mobiliari che ne hanno di fatto paralizzato le capacità finanziarie, non risollevate neppure dal piano di risanamento industriale predisposto ai sensi del d.lgs. n. 175/2016, che prevedeva l’intervento a carico della Regione Abruzzo con l’erogazione di complessivi € 2.156.350,00 suddivisi nell’arco temporale 2021/2025, non attuato integralmente già nel 2021 (era prevista l’erogazione di € 500.000,00 ma fu erogato il minor importo di € 200.000,00, ridotto a circa € 153.000,00 per effetto dei pignoramenti presso terzi promossi da ex dipendenti). In data 25/09/2023 il commissario giudiziale ha depositato la relazione particolareggiata tenendo conto della proposta migliorativa depositata il 6/06/2023 dal debitore, concludendo per la convenienza del concordato.

1.2.All'udienza dell'08/11/2023, si è tenuta l'adunanza dei creditori, che, con dichiarazioni pervenute prima della suddetta adunanza hanno espresso voto favorevole per crediti pari ad € 582.147,35 e nessun voto contrario, mentre nel corso della suddetta adunanza hanno espresso il proprio voto favorevole creditori per un importo complessivo di crediti pari ad € 5.299,64 e sono stati espressi voti contrari per un importo complessivo di crediti pari ad € 34.145,08.Nei venti giorni successivi all'adunanza hanno fatto pervenire voto contrario l'Agenzia delle Entrate per l'importo del credito pari a € 508.473,00 e Terreri Marisa per un importo di crediti (calcolato tenendo conto del credito ammesso) pari ad € 525.042,76.

1.3. Con relazione depositata il 29/11/2023 sull'esito dei voti, il CG ha rappresentato che era stata raggiunta la maggioranza delle classi ma non la maggioranza assoluta dei crediti ammessi al voto. Pertanto, non risultavano raggiunte le maggioranze previste dall'art. 177 l. fall, stante il voto contrario dei creditori pubblici appartenenti alla classe 2° che non hanno aderito alla proposta di transazione fiscale ex art. 182-ter l.fall., e, trattandosi di voto determinante, la debitrice ha invocato l'omologazione forzosa del concordato preventivo secondo il meccanismo del cd. cram down di cui all'art. 180, comma 4, l.fall e, all'uopo, il Tribunale ha fissato udienza di comparizione delle parti al 24/01/2024. Si sono opposti all'omologa l'Agenzia delle Entrate e l'Inps, mentre il commissario giudiziale ha espresso parere favorevole all'omologa.

1.4. Il Tribunale ha quindi evidenziato le caratteristiche della proposta, fondata su un piano in continuità aziendale diretta, che si propone, mediante l'erogazione dei contributi del socio Regione Abruzzo (finanza esterna), di rinnovare l'attività di ricerca propria del Consorzio, consistente, in "attività di ricerca applicata di interesse pubblico, compreso il trasferimento tecnologico nel settore delle biotecnologie e delle biotecnologie avanzate agroalimentari, ambientali vitivinicole e delle tecniche irrigue", anche grazie alla convenzione stipulata con l'Istituto Zooprofilattico, che prospetta una previsione di spesa di Euro 130.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da porsi a carico del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo. Inoltre, la Giunta Regionale dell'Abruzzo, con delibera n. 735 del 02.12.2022 (doc. 22 all. 5 al ricorso), ha stabilito di utilizzare risorse FSC per il finanziamento richiesto dal Dipartimento Agricoltura per l'intervento "RICREA Riqualficazione del CRUA per Ecosistemi Agroambientali" per un importo di € 6.000.000,00".

1.5. Quanto al risanamento del passivo maturato nei confronti della massa dei creditori, il Consorzio ha proposto: - il pagamento integrale di creditori prededucibili entro sei mesi dalla data di omologazione del concordato, che si ipotizza entro il 30.09.23; - l'accantonamento tra i crediti prededucibili di un fondo di indennità licenziamento a copertura del mancato preavviso per i contratti di lavoro dei dipendenti, che, al termine del periodo di F.I.S. (Fondo Integrativo Salariale) in scadenza il 13.02.2023, non potranno trovare prosecuzione nella continuità;- la transazione

fiscale e previdenziale ai sensi dell'art. 182 ter l.fall. con degradazione del credito privilegiato di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate Riscossione e Inps per l'intero credito vantato nella misura di Euro 469.363,50 da Agenzia delle Entrate, di Euro 53.276,00 da Agenzia delle Entrate Riscossione relativamente ai compensi di Riscossione e di Euro 397.094,00 dall'INPS per i crediti previdenziali, che ricomprendono altresì l'importo di Euro 13.602,00 per trattenute sindacali e l'importo di € 1.573,00 per le trattenute per il fondo di previdenza complementare;- la continuità aziendale, ipotizzata per l'arco temporale 2023/2025 sulla base del Piano Economico e Finanziario;- il pagamento dei creditori chirografari sulla base di tre distinte classi (1) creditori dipendenti degradati, ed altri privilegiati degradati;2) erario e previdenza;3) i creditori chirografari ab origine.

1.6. La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori del Consorzio nelle percentuali che seguono:

a) per i Creditori in prededuzione: il pagamento integrale nella misura del 100% delle spese di giustizia, dei crediti prededucibili o sorti in funzione dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, comprensivi del Fondo indennità di licenziamento per mancato preavviso, secondo le modalità del concorso stabilite con l'autorizzazione degli organi della procedura; immediatamente e comunque nel termine massimo di 180 giorni dal provvedimento, definitivo di omologazione ex art. 180 L.fall.;

b) per i Creditori privilegiati: integrale pagamento dei creditori privilegiati, secondo le legittime cause di prelazione e nei limiti di capienza dell'attivo ovvero dei beni su cui insiste la prelazione, immediatamente dopo i creditori in prededuzione e comunque entro il termine massimo di 12 mesi dal provvedimento definitivo di omologazione ex art. 180 l.fall.;

c) per i Creditori Chirografari, di classe 1: il pagamento parziale del debito nella misura del 86%, d) per i Creditori Chirografari, di classe 2: il pagamento parziale del debito nella misura del 43,5%, e) per i Creditori Chirografari, di classe 3: il pagamento parziale del debito nella misura del 35,50%, pagamenti da effettuarsi nel termine massimo di 24 mesi dall'omologa.

1.7. Il Tribunale, dato atto del mancato raggiungimento della maggioranza assoluta dei crediti stante il voto contrario espresso dai creditori pubblici inseriti nella classe 2°, dando atto che la società debitrice ha proposto una transazione fiscale e previdenziale per un debito complessivo di € 918.977,00 ha deliberato i presupposti per poter procedere all'omologazione forzata del concordato ex art. 180 co. 4 l.fall., che prevede che "il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta

amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”.

1.8. Dopo aver dato atto delle condizioni della transazione fiscale proposta (l'indebitamento fiscale concorsuale verso Agenzia delle Entrate, di complessivi € 469.364, verrà pagato nella misura del 43,5% pari ad € 204.173,34;- l'indebitamento fiscale per oneri e compensi di riscossione verso AdER, di € 52.520, verrà pagato nella misura del 43,5% pari ad € 22.846,20;- l'indebitamento previdenziale concorsuale, di complessivi € 397.093, verrà pagato nella misura del 43,5% pari ad € 172.375,46;- l'utilizzo in compensazione dei crediti tributari per iva 2021 ed iva 2022 con il maggior debito verso Agenzia delle Entrate), il Tribunale ha riscontrato i presupposti richiesti dall'art. 180 LF per l'omologazione forzosa, ritenendo, innanzitutto, il carattere determinante della mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali alla proposta stessa, che preclude irrimediabilmente il raggiungimento della maggioranza richiesta dalla legge per procedere all'omologazione, posto che, stanti i crediti ammessi al voto di complessivi € 1.915.680,38, i voti favorevoli espressi ammontano a € 703.111,41 (classe 1 per il 69,757% e classe 3 per il 71,008%), mentre quelli contrari espressi ammontano a € 1.212.568,97 (classe 1 per il 30,2434%, classe 2 per il 100% e classe 3 per il 28,992%), di cui € 914.986,31 per quanto concerne l'Amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali (classe 2).

1.9. Ne ha quindi ritenuto la convenienza rispetto all'alternativa fallimentare – all'uopo concordando con la valutazione del CG - rilevando che, nella ipotesi fallimentare, l'attivo a disposizione della procedura sarebbe sufficiente a soddisfare i creditori prededucibili e i creditori privilegiati (dipendenti) per una percentuale pari al 24%, con palese incapienza dell'attivo per tutti gli altri creditori, tra cui l'Amministrazione finanziaria e l'ente previdenziale, che resterebbero interamente insoddisfatti, mentre, nell'ipotesi concordataria, l'attivo è sufficiente al pagamento quasi integrale dei dipendenti (circa 92%), degli altri creditori privilegiati all'86%, di erario e previdenza al 43,5% e, infine, dei creditori chirografari al 35%, grazie all'apporto della Consorziata Regione Abruzzo, che ha messo a disposizione contributi straordinari pari a € 1.383.000 per il risanamento del CRUA, erogazioni che costituiscono il quid pluris della proposta e che verrebbero meno nell'alternativa fallimentare, anche tenuto conto delle criticità sollevate dai creditori pubblici.

2. Hanno proposto opposizione l'Agenzia delle Entrate e l'Inps facendo valere, sostanzialmente, le medesime criticità.

2.1. Il Tribunale ha quindi deliberato le ragioni del dissenso dell'Agenzia delle Entrate, che ha espresso voto negativo deducendo: a) l'illegittimità della proposta di concordato per violazione del disposto degli artt. 160, co. 2 e 182-ter L.F., relativamente alla mancata considerazione, nell'attivo patrimoniale, delle immobilizzazioni materiali, con conseguente erronea “convenienza” del piano

rispetto all'alternativa liquidatoria; b) l'illegittimità della proposta a seguito del mancato rispetto delle cause legittime di prelazione nella distribuzione della "nuova finanza", rappresentata dai contributi della Regione Abruzzo.

2.2. Con riferimento al primo punto, ha evidenziato come l'opponente abbia dedotto la violazione dell'art. 2740 c.c. in quanto nell'attivo patrimoniale non sono state considerate le immobilizzazioni materiali in capo al CRUA, con particolare riguardo ai fabbricati civili, dal valore iscritto in bilancio di € 3.243.105,00, e ai relativi terreni, dal valore di € 804.901,00 (immobile sito in Avezzano (AQ) alla via Sandro Pertini, iscritto al Catasto Fabbricati al foglio n. 53, particella 1091).

2.3. In proposito, ha rilevato che il complesso immobiliare in questione era stato conferito con L.R. n. 38/2016, con cui sono state inserite all'interno della legge regionale 27/2016 due ulteriori disposizioni: l'art. 11 bis, (*Norme di prima attuazione per i Centri di Ricerca regionale CRAB e COTIR*), che prevede il conferimento in proprietà del complesso immobiliare sito in Avezzano al Consorzio (prima Crab) *per il finanziamento pubblico di attività non economiche*, nel rispetto delle disposizioni previste dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs 175/2016) e l'art. 11 ter, che vincola l'immobile conferito " *al perseguimento dell'oggetto sociale*" e prevede che, in caso di " *scioglimento e di cessazione delle attività degli enti proprietari*", lo stesso sia riacquisito al patrimonio della Regione, conferimento attuato con verbale di Assemblea di Giunta Regionale del 17/07/2017.

2.4. Il Tribunale ha quindi evidenziato che l'immobile conferito al CRUA, che costituisce sede legale ed operativa del Consorzio, del valore stimato in € 4.024.505,00, è stato considerato non liquidabile nell'ambito di una procedura concorsuale e, pertanto, i crediti privilegiati che potrebbero godere del privilegio sul suddetto immobile erano stati degradati in chirografo ai sensi dell'art. 160 co. 2 l.fall. (atteso che non sussistono beni o diritti liquidabili sui quali sussiste la causa di prelazione) e ha dato atto che l'acquisizione dell'immobile da parte del CRUA è stata trascritta presso la Conservatoria in data 24.07.2017 senza alcuna annotazione relativa al vincolo posto dalla legge regionale 38/2016, pur risultando dall'atto notarile che il conferimento è avvenuto in virtù di tale legge. Ha specificato che l'opponente contesta la mancata considerazione di tale bene nel piano, essendo il CRUA un consorzio con attività esterna che risponde dei suoi debiti con il proprio fondo consortile ai sensi dell'art. 2615 c.c., nel quale, al momento della presentazione della domanda di concordato, era ricompreso l'immobile conferito dalla Regione Abruzzo. In particolare, il CRUA è un consorzio partecipato da enti pubblici (Regione Abruzzo e Comune di Avezzano), essendo espressamente stabilito all'art. 1 dello Statuto che " *E' costituito, con finalità pubbliche e senza scopo di lucro, il Consorzio di Ricerca Unico d'Abruzzo (ex "Consorzio di Ricerca Applicate alla*

Biotechnologia", denominato in sigla "CRAB") a partecipazione mista e con attività esterna ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, modificati dalla Legge n. 377 del 10 maggio 1976.". Dunque, il CRUA deve annoverarsi tra i consorzi di diritto privato istituito ai sensi degli artt. 2602 ss. c.c..

2.5. Non ha però riscontrato la dedotta violazione dell'art. 2740 cc, posto che la proposta concordataria non era relativa ad un piano liquidatorio, nel qual caso questa sarebbe stata evidente ove l'immobile fosse stato escluso, ma, trattandosi di concordato in continuità, con finalità conservative e non liquidatorie, la mancata considerazione dell'immobile poteva semmai inficiare la valutazione relativa alla convenienza del concordato rispetto all'alternativa fallimentare, ma così non era, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, che richiedono, in via prudenziale, l'esclusione del bene dall'attivo di un possibile scenario liquidatorio.

2.6. Ha infatti evidenziato che, in un'eventuale alternativa liquidatoria, si porrebbero problematiche di assoluta rilevanza circa la vendibilità del bene, espressamente vincolato allo svolgimento dell'attività di ricerca demandata al CRUA, attività che verrebbe sicuramente meno in caso di fallimento del Consorzio e, del resto, la Regione Abruzzo aveva comunicato che, in ipotesi di dichiarazione di fallimento del Consorzio, essa avrebbe invocato l'attuazione del disposto di cui all'art. 11 ter lr n. 38/2016 *provvedendo, al contempo, a contrastare in ogni sede, anche giudiziaria, eventuali iniziative tese alla non applicazione della suddetta disposizione*". Pertanto, applicando un canone prudenziale (doveroso nell'ambito del giudizio di comparazione), l'immobile era stato condivisibilmente escluso dalla valutazione comparativa tra il concordato e la procedura liquidatoria, che, in caso si decidesse la vendita del bene, avrebbe dovuto affrontare il già anticipato contenzioso con la Regione Abruzzo, con frustrazione delle ragioni creditorie considerate le lungaggini giudiziarie, l'aumento di spese per la curatela, nonché l'alea tipica di ogni giudizio, dovendo considerarsi che il vincolo al conferimento, con previsione di una riacquisizione del bene al patrimonio della Regione Abruzzo in caso di scioglimento e cessazione dell'attività del CRUA, era previsto da una disposizione contenuta in una legge regionale, che trova piena applicazione salvo interventi della Corte Costituzionale.

2.7. Pertanto, *rebus sic stantibus* occorre considerare che l'immobile, in caso di scioglimento e cessazione dell'attività del CRUA, doveva essere riacquisito al patrimonio della Regione Abruzzo, non condividendo l'interpretazione propugnata dall'opponente (che la ritiene l'unica conforme a costituzione), che vorrebbe limitare l'applicazione della norma ai soli casi di scioglimento volontario del CRUA, posto che questa fa riferimento ai casi di cessazione dell'attività e di scioglimento del CRUA, circostanze che si verificherebbero anche in caso di fallimento. Ciò anche tenuto conto che il conferimento è avvenuto da parte di un ente pubblico nell'ambito di operatività

degli artt. 4 e 14 TUSP, non avendo peraltro l'opponente indicato i parametri in base ai quali procedere ad interpretazione costituzionalmente orientata della legge, ovvero in base ai quali reputare la legge costituzionalmente illegittima, al di là della questione di incompetenza, non avendo neppure dedotto tale seconda ipotesi.

2.8. In ogni caso, anche volendo includere il bene nell'attivo fallimentare rilevante ai fini del giudizio di comparazione, lo stesso non avrebbe potuto essere imputato per il valore cui fa riferimento Agenzia delle Entrate, dovendo guardarsi ai risultati ottenibili in concreto, il che, in sede di liquidazione fallimentare, implicava un inevitabile deprezzamento del bene, stanti i ribassi tipici delle vendite coattive ed ha individuato un valore prudenziale di comparazione nella somma di € 1.603.125,00 (pari all'offerta minima del terzo esperimento di vendita), che, decurtata delle spese per la conservazione dell'immobile, risulterebbe vicina a quella riconosciuta a titolo di contributo dalla Regione Abruzzo per il concordato in continuità e che, invece, verrebbe meno in caso di fallimento, senza considerare che, in caso di un quarto esperimento di vendita, sempre sul presupposto che il valore di stima sia quello considerato da Agenzia delle Entrate, l'offerta minima arriverebbe ad € 1.200.000,00 circa, somma inferiore al contributo in questione, la cui erogazione era invece certa e imminente (pagamento entro 24 mesi) a fronte dei tempi lunghi e incerti della procedura fallimentare.

2.9. In conclusione, il Tribunale ha confermato la valutazione di convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria fallimentare operata dal commissario giudiziale, ravvisando i presupposti per l'applicabilità del *cram down* fiscale e previdenziale come previsti dall'art. 180 co. 4 l.fall., evidenziando anche che la certezza attuale dei creditori pubblici di veder soddisfatti i propri crediti in chirografo al 43,5% (con una percentuale, pertanto, non irrisoria) nell'arco di 24 mesi appariva più conveniente anche ipotizzando l'inclusione del bene immobile nell'attivo fallimentare, dovendosi, poi, considerare che l'amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali hanno interesse alla conservazione dell'impresa in quanto, da un lato, favorendo la prosecuzione dell'attività potrebbero ottenere future risorse derivanti dalla tassazione degli esercizi successivi e, dall'altro, si genererebbe un risparmio di spesa pubblica, in quanto si eviterebbe il sostenimento di costi per l'erogazione di ammortizzatori sociali o per l'attivazione del fondo di garanzia per il pagamento del TFR dei lavoratori dipendenti, che comporterebbero un aggravio per il bilancio statale in caso di liquidazione.

3. Quanto al secondo motivo di opposizione, relativo al mancato rispetto delle cause legittime di prelazione nella distribuzione della "nuova finanza", rappresentata dai contributi della Regione Abruzzo, ha evidenziato come l'Agenzia delle Entrate ritenga che ai contributi della Regione Abruzzo, già stanziati in data antecedente al deposito della proposta, non possa attribuirsi la

qualifica di “finanza esterna”, atteso che dette somme sono già state inserite nel passivo dell’Ente Regionale, tanto che (in particolare quelle impegnate in forza sia delle Leggi Regionali n. 8/2021 e n. 10/2022, sia delle varie Determinazioni Direttoriali attuative) sono state oggetto di pignoramento da parte dei dipendenti. Tali somme, pertanto, andrebbero considerate come credito acquisito in via definito dal CRUA.

3.1. In proposito, ha osservato che il piano presentato dal debitore prevede l’impegno della Regione Abruzzo per apportare risorse finanziarie per il risanamento del CRUA per un importo complessivo di € 2.156.350, così suddiviso nell’arco temporale 2021-2025: € 500.000 per l’annualità 2021, € 390.000 per le annualità 2022 e 2023 ed € 876.350 da erogare nel 2024 e 2025, rilevando che, in merito alla qualificazione dell’apporto che la Regione Abruzzo ha messo a disposizione del CRUA, la debitrice ricorrente ha precisato, dietro richiesta del Tribunale, che *“trattasi di “finanza straordinaria” derivante dall’adozione di un piano di risanamento approvato ai sensi dell’articolo 14, al comma 5, del D.lgs. n. 175/2016”*17.

3.2. Il Tribunale ha ritenuto pertanto corretta la qualificazione dell’apporto fornito dalla Regione Abruzzo quale Finanza Esterna, dando atto che la giurisprudenza, nel definire i contorni di siffatta nozione, ha riconosciuto centralità al carattere neutrale dell’apporto del terzo rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice, trattandosi di finanza esterna esclusivamente nei casi in cui le risorse del terzo non comportino né un incremento dell’attivo, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, e che, nei concordati con continuità aziendale, la nuova finanza costituisce talvolta il mezzo per garantire l’esercizio dell’attività aziendale, permettendo la prosecuzione dell’attività e la produzione di utili ulteriori, ricoprendo un ruolo funzionale al mantenimento dell’operatività. Tale concetto, nel caso di prosecuzione dell’attività aziendale, può essere ricondotto anche alla liquidità in formazione per effetto dell’attività di impresa che prosegue e proprio l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 34/E del 29 dicembre 2020, ha precisato la definizione di finanza esterna come *“risorse/utilità economiche messe al servizio del solo fabbisogno concordatario e/o convenzionale, che non fanno parte del patrimonio dell’imprenditore al momento del deposito della domanda di concordato, ovvero di omologa dell’accordo di ristrutturazione”*. Dunque, le risorse aggiuntive della continuità comprendono tutti i contributi sopravvenuti grazie alla prosecuzione dell’attività aziendale, utili al pagamento del passivo concorsuale, sicché la finanza esterna non entra nel patrimonio del debitore ma è destinata e vincolata alla continuazione dell’attività.

3.3. Nel caso di specie, ha escluso che l’apporto fornito dalla Regione Abruzzo sia un finanziamento, non rientrando, pertanto, nelle ipotesi previste dall’art. 182 quater l. fall., circostanza

questa pacifica, ritenendo che esso consista in contributi straordinari a fondo perduto, senza obbligo di restituzione. In particolare, l'apporto è stato correttamente qualificato come trasferimento straordinario corrisposto ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 175/2016 (di seguito: TUSP); tale norma, al comma 5, vieta in via generale alle amministrazioni pubbliche di effettuare, tra l'altro, trasferimenti straordinari a favore delle società partecipate *«che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio»*, salvo che non ricorrano le speciali condizioni indicate nel secondo periodo, che presuppongono l'esistenza di un piano di risanamento della società, norma che ha natura certamente speciale, essendo diretta a dare attuazione ai principi di efficienza e a garantire l'osservanza delle regole del mercato, anche in relazione al diritto comunitario, e il contenimento della spesa pubblica.

3.4. Pertanto, ha ritenuto che le somme stanziare dalla Regione Abruzzo in virtù del piano di risanamento debbano ritenersi assolutamente vincolate a tale scopo, ossia alla prosecuzione dell'attività del CRUA secondo il piano di risanamento previsto e approvato dalla Giunta Regionale, e, di conseguenza, al suo reinserimento nel mercato, nella logica del perseguimento dell'interesse pubblico rispetto all'attività svolta dal Consorzio.

3.5. Ha quindi inquadrato il contributo della Regione Abruzzo all'interno di tale nozione in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza, posto che, rispetto allo stato patrimoniale del CRUA, l'apporto della Regione Abruzzo si pone in una condizione di neutralità, in quanto tale somma non comporta un aggravio del passivo della società, trattandosi di trasferimento a fondo perduto non erogato con vincolo di restituzione, inidonea, pertanto, a determinare il riconoscimento di ragioni di credito a favore del socio e, dunque, senza ripercussioni sul passivo, trattandosi di "contributo straordinario" ex art. 14 comma 5 TUSP.

3.6. Ha ritenuto, inoltre, che siffatto contributo non possa neppure intendersi alla stregua di un conferimento aggiuntivo del socio che va a determinare un incremento del patrimonio della società, ossia dell'attivo preconcorsuale, alla luce della specialità della normativa (art. 14 comma 5 TUSP) che ne giustifica l'erogazione, posto che, trattandosi di un trasferimento straordinario preordinato e finalizzato al risanamento dell'impresa, non sarebbe dovuto dalla Regione Abruzzo in ipotesi di cessazione dell'attività ovvero in caso di mancata omologazione della proposta concordataria volta a consentire la prosecuzione dell'attività di impresa e, dunque, la finalità per la quale sia stato concesso; pertanto, in caso di fallimento del CRUA, il Curatore non potrebbe agire per ottenerne il pagamento, stante appunto il vincolo dell'erogazione al risanamento e alla prosecuzione dell'attività dell'ente. Correttamente, pertanto, il commissario giudiziale aveva, invece, inserito nell'attivo concorsuale il contributo della Regione Abruzzo impegnato e oggetto di pignoramenti effettuati prima del deposito della domanda di concordato, in quanto somme oggetto di ordinanze di

assegnazione emesse dal giudice delle esecuzioni mobiliari, mentre le ulteriori somme stanziata dalla Regione Abruzzo per le annualità di riferimento rientravano nella finanza esterna in quanto somme che verrebbero meno in caso di mancata prosecuzione dell'attività del CRUA, nonostante siano state previste (per una parte) anteriormente al deposito della domanda di concordato preventivo.

3.8 Quanto alla possibilità di distribuire liberamente gli apporti di liquidità rispetto all'obbligo di rispettare i gradi di prelazione, sancito dal combinato disposto degli artt. 2740 cc (che esclude limitazioni di responsabilità che non siano previste dalla legge) e 2741 c.c. (che prevede l'eguale soddisfacimento dei creditori salve le cause legittime di prelazione), il Tribunale ha sottolineato come la giurisprudenza si sia interrogata in merito alla distribuzione della finanza esterna e dei flussi generati dall'attività di impresa nel caso di concordato preventivo in continuità, in quanto tali flussi entrano a far parte del patrimonio del debitore e, dunque, costituirebbero "beni futuri" ex art. 2740 c.c. distribuibili secondo la regola dell'art. 2741 c.c..

3.9. Ha fatto quindi riferimento ai disposti di cui agli artt. 160 comma 2 l. fall. e 182 ter l. fall., che prevedono la possibilità di soddisfacimento parziale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca entro certi limiti e che, secondo la giurisprudenza di vertice (Cass. n. 17155/2022) "*hanno scardinato il previgente principio del pagamento integrale dei crediti privilegiati concordatari, a prescindere dalla concreta esistenza e capienza dei beni oggetto di prelazione. Esse, come visto, sono identiche nella prima parte, che pone un limite invalicabile alla falcidiabilità del creditore prelatizio, individuato nella soddisfazione ritraibile dalla liquidazione concorsuale dei beni o diritti sui quali gravano il privilegio, il pegno o l'ipoteca*"²⁴, richiedendo una valutazione comparativa rispetto all'alternativa liquidatoria, tale da comprendere anche le possibilità soddisfattive derivanti dalla sussistenza di un privilegio sussidiario immobiliare ex art. 2776 c.c..

4. Dopo aver nuovamente richiamato la circolare n. 34/E 2020 dell'Agenzia delle Entrate sulla Finanza Esterna, ha concluso nel senso che la "nuova finanza" o "finanza esterna" non rientra nel concetto di patrimonio stabilito dagli artt. 2740 e 2741 c.c., in ragione di quanto previsto dall'art. 186 bis l.fall., non essendo riconducibili al patrimonio del debitore.

4.1. Il Tribunale ha poi dato atto che l'Agenzia dell'Entrate, con riferimento alle modalità di distribuzione delle somme provenienti dai flussi di cassa generati dalla continuità aziendale, ritiene che queste non siano qualificabili come finanza esterna e che, dunque, la loro distribuzione "*dovrà avvenire in modo tale da assicurare in ogni caso un trattamento non deteriore alla pretesa tributaria rispetto ai creditori concorrenti, secondo le prescrizioni dell'art. 182-ter, primo comma, LF, e, nel contempo, il miglior soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria.*"

4.2. Ha, tuttavia, evidenziato che l'art. 186 *bis* l.fall., nel disciplinare il concordato in continuità, impone che il professionista di cui all'art. 161, co. 3 l.fall. attesti che la prosecuzione dell'attività dell'impresa prevista dal piano di concordato sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori (c.d. "attestazione specifica"). Il miglior soddisfacimento dei creditori si pone, quindi, come requisito di ammissibilità del concordato in continuità, che consente all'impresa in crisi di mantenere il proprio patrimonio (oggetto di liquidazione in caso di mancata omologa del concordato) in quanto necessario alla prosecuzione dell'attività e tutto ciò che deriva dalla prosecuzione dell'attività d'impresa derivante dal piano concordatario non rientra nella garanzia patrimoniale generica e, dunque, può essere destinato dal debitore liberamente, senza il necessario rispetto del disposto di cui all'art. 2741 c.c..

4.3. Premesso che il tema della qualificazione della liquidità in formazione, generata per effetto della prosecuzione dell'attività aziendale dopo la domanda di concordato, è stato affrontato dalla giurisprudenza, che si è chiesta se potesse essere qualificata come finanza esterna, ovvero se, in quanto prodotta dalla stessa impresa debitrice, andasse a costituire un attivo aziendale e, come tale, fosse destinata *in primis* ai creditori di grado superiore fino all'integrale soddisfacimento, il Tribunale ha distinto le due ipotesi normative (art. 160 comma 2 l. fall. e art. 182 ter l. Fall), quando, come nel caso in esame, vi sia una incapacienza della massa attiva di pertinenza esclusiva del creditore prelatizio ed ha evidenziato che l'art. 160 co. 2 l. fall., laddove impone che "*il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione*", appare sancire la regola della cd. priorità assoluta, per cui una classe di grado inferiore non può ricevere alcun soddisfacimento se quella di grado superiore non sia stata integralmente soddisfatta, regola, che, però, non esclude un soddisfacimento parziale dei crediti chirografari a fronte dell'apporto di finanza esterna. Diversamente, l'art. 182 ter co. 1 l.fall. elimina la condizione preclusiva dell'integrale soddisfazione dei crediti di rango superiore ai fini del soddisfacimento di quelli di rango inferiore, applicando il criterio della cd. priorità relativa, prevedendo per i crediti tributari o contributivi di natura chirografaria (divenuti tali anche a seguito di degradazione per incapacienza) che "*il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole*".

4.4. Ha quindi ritenuto che tali principi siano stati rispettati nel caso di specie, in quanto le modalità di pagamento dei creditori pubblici, come determinate nella proposta, non sono inferiori o peggiorative rispetto agli altri creditori concorsuali che hanno un grado di privilegio inferiore, non condividendo il motivo di opposizione dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo corretta la qualificazione dell'apporto della Regione Abruzzo quale finanza esterna, nei limiti delle somme non

oggetto di pignoramento antecedentemente al deposito della domanda, con conseguente corretta sottrazione di tali somme al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati.

4.5. Pertanto, il Tribunale ha respinto le opposizioni, convenendo con la valutazione espressa dal commissario giudiziale in merito alla maggior convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto la percentuale di soddisfacimento dei creditori pubblici non appare irrisoria e lo strumento transattivo appare idoneo a garantire l'effettivo introito delle somme dovute al creditore erariale in misura certamente superiore rispetto all'alternativa liquidatoria ed in tempi ben più rapidi. Ulteriore fattore da considerare è la certezza di tale introito a fronte delle questioni che si porrebbero nel caso di liquidazione con riferimento all'immobile conferito e all'assenza delle erogazioni da parte della Regione Abruzzo ed il favor legislativo per siffatta misura alternativa al fallimento, che consente la salvaguardia dell'attività di impresa .

4.6. In conclusione, ritenuti sussistenti i presupposti di operatività del cram down fiscale e previdenziale, il Tribunale ha riscontrato la sussistenza dei presupposti per l'omologazione del concordato preventivo depositato dal CRUA, ritenendone la fattibilità giuridica, stante la perdurante concreta realizzabilità del piano e della proposta, essendo la continuità aziendale garantita dal piano economico e finanziario, nel quale si prevede la ripartenza delle attività, con conseguente risanamento finanziario, considerati i contributi regionali e la ristrutturazione della gestione del CRUA con l'apporto dell'Istituto Zooprofilattico, secondo l'accordo approvato dalla Giunta Regionale in data 16/11/2022, nonché l'attuazione del progetto Ri.CR.E.A. Riqualficazione del CRUA per Ecosistemi Agroambientali, con uno stanziamento di 6.000.000 nel triennio 2023-2025 da parte della Giunta Regionale, evidenziando che la procedura concordataria risulta di indubbia convenienza per i creditori rispetto all'alternativa del fallimento, anche tenuto conto che l'apertura di una procedura fallimentare determinerebbe ulteriori costi senza incremento di attivo.

5. Avverso il decreto ha proposto reclamo l'Agenzia delle Entrate, riportando i due motivi di opposizione, all'uopo evidenziando come il giudizio circa la maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria risenta evidentemente della mancata considerazione nell'attivo patrimoniale delle immobilizzazioni materiali, con particolare riguardo ai fabbricati civili del valore iscritto in bilancio di € 3.243.105,00 e relativi terreni per € 804.901,00, complesso immobiliare conferito con Legge Regionale n. 38/2016, che con l'art. 1 ha introdotto, con riferimento alla L.R. 27/2016, gli articoli 11-bis, relativo al conferimento in proprietà al Consorzio e 11-ter , che prevede che *“gli immobili conferiti con l'autorizzazione prevista dalla presente Legge sono vincolati al perseguimento dell'oggetto sociale e nelle ipotesi di scioglimento e cessazione delle attività degli enti proprietari sono riacquisiti al patrimonio della Regione Abruzzo”*, e da questa previsione normativa, la società ha fatto derivare l'impossibilità di liquidare l'immobile nell'ambito di una

procedura concorsuale, richiamando quanto riportato nella perizia di stima finalizzata al conferimento dell'immobile, redatta dalla dott.ssa Sabrina LUCCI in data 16.01.2017 che fa riferimento al predetto vincolo, tesi non condivisa da essa reclamante in quanto palesemente contraria alle disposizioni normative contenute negli artt. 160 e 182-ter L.F.

5.1. Premessa la pacifica assoggettabilità a fallimento dei consorzi con attività esterna, che, svolgendo attività ausiliaria per conto delle imprese consorziate, condividono la stessa natura degli imprenditori commerciali consorziati, ha sottolineato l'applicabilità alla fattispecie delle disposizioni generali di cui all'art. 2740 e art. 2741 cc, che prevede che "*Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge*" e questi non sono rinvenibili nella disciplina del concordato preventivo. Pertanto, il debitore, nella propria proposta concordataria, deve offrire ai creditori concorsuali, a pena di inammissibilità, una soddisfazione non inferiore al valore dei beni appartenenti e rientranti nel perimetro della responsabilità patrimoniale così come definita dall'art. 2740 ss. c.c., nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, sicché la misura e il grado di soddisfazione ivi previsti dovrebbero essere non inferiori rispetto alla soddisfazione (calcolata ex ante e quindi necessariamente teorica) che i creditori concorsuali si sarebbero visti riconoscere nel caso in cui la loro garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. fosse interamente liquidata.

5.2. Tanto avrebbe dovuto comportare l'integrale destinazione di tutto il patrimonio del debitore (comprensivo degli immobili inseriti nell'attivo patrimoniale del CRUA, conferiti in proprietà e senza alcuna limitazione, quantomeno opponibile ai creditori, in quanto non oggetto di trascrizione).

5.3. Un'altra criticità della proposta è rappresentata dal mancato rispetto delle cause legittime di prelazione nella distribuzione della "nuova finanza" rappresentata dai contributi della Regione Abruzzo. Secondo l'interpretazione del CRUA, la riscossione degli ingenti crediti verso la Regione, già acquisiti a patrimonio alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, se riscossi in continuità aziendale, sarebbero assimilabili a "*finanza esterna*". In questa prospettiva, l'utilizzo di parte delle risorse generate dalla continuità per il pagamento anche dei creditori chirografari non configurerebbe una violazione dell'ordine delle cause di prelazione, pur in mancanza dell'integrale pagamento dei creditori di rango superiore, in quanto avverrebbe attraverso l'utilizzo di somme liberamente distribuibili.

5.4. Ha osservato che la Legge Regionale 23 aprile 2021, n. 8, all'art. 9, aveva già disposto la concessione in favore del CRUA, ed a titolo di acconto sulle somme dovute dall'Ente Regione, di un trasferimento straordinario di € 980.000,00 sul triennio 2021-2023, in anticipo di oltre un anno rispetto alla data di presentazione del ricorso ex art. 161 co. 6, presentato in data 05.07.2022, sicché

dette somme ben potevano considerarsi realizzabili nella liquidazione teorica del patrimonio già esistente alla data del 05.07.2022 (data del ricorso), momento da cui derivano tutte le condizioni di falcidiabilità dei crediti privilegiati, in particolare quelli erariali, come previsto dagli artt. 160, comma 2, e 182 ter L.F., rilevando peraltro come esse siano state oggetto di pignoramento presso la Regione Abruzzo da parte dei dipendenti del consorzio, circostanza peraltro riportata nella nota integrativa del bilancio chiuso al 31.12.2017.

5.5. In sede di opposizione, essa reclamante aveva evidenziato che, se le somme dei contributi già stanziati alla data di presentazione del ricorso fossero state valorizzate nello scenario teorico comparativo tra liquidazione e continuità aziendale, l'ammontare teorico di liquidazione dell'attivo societario esistente sarebbe risultato di gran lunga superiore a quanto stimato nell'attestazione ex art. 160 2 co. L.F, così garantendo, di fatto, l'intera capienza dei crediti erariali privilegiati (non permettendo, tra l'altro, la qualifica di "nuova finanza" liberamente distribuibile ai contributi in questione) e tanto viepiù sarebbe avvenuto ove si fosse anche considerato il valore degli immobili estromessi dalla comparazione.

5.6. Ha quindi censurato il passo del decreto che ritiene che *“la proposta concordataria violerebbe la norma dell'art. 2740 c.c. solo se si trattasse di un piano liquidatorio dal quale siano stati esclusi determinati beni ed, in particolare, l'immobile”*, precisando che *“una deroga al principio sancito dall'art. 2740 c.c. – come ammesso proprio dall'art. 2740 co. 2 c.c. – è stabilita dall'art. 186 bis l. fall. proprio nel concordato in continuità in quanto giustificata dalla finalità di risanamento dell'impresa”* e, traendo da tali assunti la conclusione per la quale *“Trattandosi, invece, di concordato in continuità, con finalità conservative e non liquidatorie, la mancata considerazione dell'immobile non inficia la valutazione relativa all'esistenza dei presupposti di legittimità, quanto, piuttosto, la valutazione sulla convenienza del concordato rispetto all'alternativa fallimentare”*.

5.7. Più specificamente, affrontando la questione che riguarda la disciplina della responsabilità patrimoniale nella procedura di concordato preventivo, ha fatto riferimento al quella dell'art. 182 ter L. Fall., che prevede una disciplina speciale qualora i debiti siano relativi a pagamento dei *“tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori”*; in questi casi, infatti, l'autonomia negoziale, che giustificerebbe la deroga all'art. 2740 c.c., è sottoposta ad una ulteriore condizione di legittimità, ovvero alla *“soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”*. Dunque, la deroga dell'art. 2740 cc impone il vincolo della comparazione con l'alternativa liquidatoria, in proposito osservando, tuttavia, che non esiste nessuna norma che

consenta di effettuare una siffatta comparazione senza considerare tutti i beni aziendali, e, qualora si dovesse accertare che gli immobili siano stati illegittimamente sottratti all'attivo concordatario, l'intera procedura concordataria ne sarebbe inficiata.

5.8. Il fulcro della questione, pertanto, riguarda la natura degli immobili in contestazione, ovvero se gli stessi debbano essere considerati patrimonio del CRUA e come tali suscettibili di oggetto di soddisfacimento per le obbligazioni consortili, posto che la maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria risente evidentemente della mancata considerazione nell'attivo patrimoniale delle immobilizzazioni materiali, con particolare riguardo ai fabbricati civili del valore iscritto in bilancio di € 3.243.105,00 e relativi terreni per € 804.901,00. Trattasi nello specifico dell'immobile sito nel Comune di Avezzano in Via Sandro Pertini iscritto al Catasto Fabbricati al foglio 53 p.la 1091.

5.9. Le ragioni addotte dal CRUA risiedono nel fatto che il suddetto immobile è stato conferito con Legge Regionale 38/2016 (modificativa della L.R. 27/2016), nella quale è stato previsto che *“gli immobili conferiti con l'autorizzazione prevista dalla presente Legge sono vincolati al perseguimento dell'oggetto sociale e nelle ipotesi di scioglimento e cessazione delle attività degli enti proprietari sono riacquisiti al patrimonio della Regione Abruzzo”*. Da tale previsione normativa la società ha tratto la conclusione circa l'impossibilità di liquidazione dell'immobile nell'ambito di una procedura concorsuale, facendo riferimento a quanto riportato nella perizia di stima della dott.ssa Sabrina Lucci redatta in data 16/01/2017 in funzione del successivo conferimento dell'immobile, nella quale la professionista si limita a riportare il contenuto della norma e tanto non è sufficiente a ritenere l'indisponibilità del bene, tant'è che questo viene valutato come oggetto di proprietà e non di un diritto reale.

6. Ha quindi censurato le motivazioni addotte dal Tribunale al fine di escludere gli immobili dall'attivo concordatario, come fondate su mere supposizioni laddove ha affermato che *il bene immobile non è stato preso in considerazione tenuto conto delle peculiarità del caso concreto che richiedono, in via prudenziale, l'esclusione del bene dall'attivo di un possibile scenario liquidatorio*, in virtù delle problematiche che *“si porrebbero” “circa la vendibilità del bene”*, posto che *“tali problematiche potranno trovare soluzione solo attraverso un contenzioso con la Regione Abruzzo, come peraltro già anticipato dalla stessa, con frustrazione delle ragioni creditorie considerate le lungaggini giudiziarie, l'aumento di spese per la curatela, nonché l'alea tipica di ogni giudizio che non va sottovalutata soprattutto in ragione delle peculiarità del caso concreto”*, il che denota la poca forza delle argomentazioni decisorie.

6.1. Quanto alla fonte normativa della limitazione della disponibilità, ossia la LR n. 38/2016, il Collegio ha ribadito il principio esposto dalla Cassazione n. 21713/2015 citata dal competente

Ufficio dell'agenzia in sede di voto (nel decreto Corte Cost. n. 273/2012), ovvero che *“l'ordinamento del diritto privato si pone quale limite alla legislazione regionale in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati. Il limite dell'ordinamento privato, quindi, identifica un'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione (ex plurimis, sentenze n. 295 del 2009 e n. 352 del 2001; analogamente, sentenza n. 50 del 2005)”*. Tuttavia, pur avendo rilevato come una norma Regionale non possa derogare a norma di diritto civile, come per l'appunto quella dell'art. 2740 c.c., si è limitato a sostenere la validità della prima in assenza di una declaratoria di incostituzionalità ai sensi dell'art. 2 della Legge costituzionale 1/1948, dimenticando che, a mente dell'art. 1 della medesima Legge, l'incostituzionalità può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice stesso. Non avendo a ciò proceduto, il collegio avrebbe dovuto quanto meno motivare in ordine alle ritenute ragioni per le quali la Legge Regionale non è stata ritenuta incompatibile con i principi costituzionali, omettendo una doverosa pronuncia sul punto.

6.2. Ma, là di là della questione di incostituzionalità, vi sarebbe anche quella circa la reale interpretazione della norma Regionale, dovendo applicarsi il principio secondo il quale il Giudice, in alternativa alla rimessione alla corte costituzionale, debba esperire ogni tentativo al fine di verificare la possibile interpretazione costituzionalmente orientata, purché tale interpretazione non stravolga il senso letterale della norma, mentre il Tribunale non aveva proceduto in tal senso ritenendo non praticabile l'interpretazione da essa proposta, *“non essendovi alcun margine interpretativo per limitare l'applicazione della norma ai soli casi di scioglimento volontario. Ciò anche tenuto conto che il conferimento è avvenuto da parte di un ente pubblico nell'ambito di operatività degli artt. 4 e 14 TUSP”*.

6.3. Ha quindi sostenuto che, con la sua interpretazione, il Tribunale, nel ritenere praticabile la retrocessione del bene anche in caso di scioglimento per fallimento, ha di fatto dedotto l'impignorabilità dello stesso, posto che, ove questo fosse stato oggetto di pignoramento nel periodo di ordinario svolgimento dell'attività di impresa ad opera della società, senz'altro non si sarebbe potuta sostenere la sua indisponibilità, evidenziando come si tratti di interpretazione priva di logica: un bene se è indisponibile lo è sempre, essendo invece corretta la propria interpretazione, la più aderente al significato letterale e la più coerente con i principi dell'ordinamento, secondo cui la norma si limita a disciplinare la fase di cessazione dell'ente nella sua fase fisiologica e non anche in quella dovuta eventualmente a procedure concorsuali.

6.4. Doveva poi considerarsi l'interpretazione teologica dell'art. 11-ter, L.R. 27/2016, se si considerano le altre disposizioni Regionali nelle quali si tratta chiaramente di conferimento del

diritto di proprietà, pieno, senza limitazioni. Diversamente opinando, le norme avrebbero dovuto far riferimento a diritti diversi, quali, ad esempio, l'usufrutto, ovvero prevedere specificatamente un vincolo giuridico limitativo della proprietà o di destinazione, che non era rinvenibile nell'impianto normativo relativo all'operazione di conferimento. Significativi sono i commi 3 e 4 dell'art. 11 L.R. 27/2016: *3. Alle procedure previste dalle norme del codice civile, applicabili ai conferimenti di beni immobili a società di capitali, provvede la società Abruzzo Engineering S.C.p.A.. Tutti i diritti, oneri e consistenze giuridicamente esistenti alla data della trascrizione della proprietà passano in capo alla società medesima. 4. Il verbale ricognitivo, da redigersi tra le parti per l'esatta individuazione dell'immobile trasferito, costituisce titolo per la trascrizione e voltura catastale del bene in favore della società di cui al comma 1*", oltre all'art. 11-bis L.R. 27/2016, che rappresenta la norma cardine del conferimento e nella quale si prevede a chiare lettere che gli immobili "sono conferiti in proprietà".

6.5. Quanto all'interpretazione sistematica dell'art. 11-ter, con l'ordinamento giuridico, evidente ritiene l'erroneità di quella propugnata dal Tribunale, perché senz'altro in contrasto, in ipotesi, con l'intero ordinamento e soprattutto con i principi costituzionali. Quanto al primo, qualora si ammettesse l'indisponibilità dell'immobile a garanzia dei creditori, la norma sarebbe in palese contrasto *ictu oculi in primis* con l'art. 2740 c.c., in quanto una norma di diritto privato non può essere derogata da una norma Regionale, a mente dei principi enucleati della Corte Costituzionale, pure oggetto di citazione ad opera del Collegio. Ancora, sorgerebbe antinomia anche con gli articoli 2614 e 2615 c.c. in materia di fondo consortile e responsabilità verso terzi del consorzio, posto che la Regione ha conferito l'immobile in proprietà destinandolo al fondo consortile, con conseguente e proporzionale aumento della propria quota di partecipazione al consorzio; ammettere una limitazione alla disponibilità del bene in sede esecutiva/fallimentare equivarrebbe ad introdurre una illegittima deroga all'impianto normativo in tema di fondo consortile e responsabilità dei consorzi, senza considerare l'incompatibilità con tutta la normativa relativa alle trascrizioni e al sistema della pubblicità legale laddove il conferimento è stato trascritto presso il Registro Imprese e nei Registri Immobiliari per il diritto pieno di proprietà e senza limitazione. Considerarlo diversamente violerebbe i principi del legittimo affidamento dei terzi e comunque non sarebbero opponibili eventuali limitazioni alla proprietà ivi non trascritte.

6.6. Ha quindi propugnato la correttezza della propria interpretazione costituzionalmente orientata, censurando come contraria ai principi costituzionali l'affermazione del Collegio secondo cui la Legge Regionale "trova applicazione fino a che, eventualmente, non sia ritenuta incostituzionale da una decisione della Corte costituzionale". Infatti, la declaratoria di incostituzionalità nel caso in esame non sarebbe necessaria, posto che il senso letterale non si pone in contrasto con i principi

costituzionali: la norma, infatti, prescrive la semplice retrocessione dell'immobile alla Regione nei casi di scioglimento, senza prescrivere, come vorrebbe intendere il Collegio, di fatto, la sua impignorabilità. A ben vedere, pertanto, solo l'interpretazione datane dal Tribunale si porrebbe effettivamente in contrasto con il precetto costituzionale.

6.7. Ha infine censurato l'ulteriore valutazione effettuata dal Tribunale dell'ipotesi (in tesi, solo teorica) nella quale l'immobile fosse incluso nell'attivo concordatario; così giungendo a ritenere che, pure in questo caso, non vi sarebbe egualmente la maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria e l'ha ritenuta inconferente ed illegittima, posto che delle due l'una: o l'immobile non è disponibile nell'alternativa liquidatoria, e allora tale ipotesi di comparazione è irrilevante, oppure l'immobile è disponibile e allora l'ulteriore valutazione effettuata dal Collegio sulla convenienza sarebbe illegittima in quanto irrituale e posta in essere in violazione di norma inderogabili: qualora si dovesse ammettere la disponibilità dell'immobile e di conseguenza il suo inserimento nell'attivo concordatario, il concordato non sarebbe omologabile in quanto carente della documentazione necessaria o con documentazione inattendibile. In particolare, la relazione del professionista ai sensi dell'art. 161, co. 3 L.F. avente ad oggetto la fattibilità del piano, così come presentata originariamente, con l'inserimento dell'immobile nell'attivo non sarebbe più attuale e corrispondente alla reale capacità patrimoniale e quindi solutoria del CRUA e sarebbe inattendibile l'originaria attestazione ex art. 182-ter L.F. sulla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto fondata su dati parziali. Pertanto, nel momento in cui l'immobile venga considerato come facente parte dell'attivo concordatario, l'intera procedura sarebbe inficiata dalla mancanza di valida attestazione sia sulla fattibilità del piano che sulla convenienza in quanto quella presentata in origine dal CRUA non sarebbe rappresentativa della realtà dei fatti.

6.8. Ha quindi concluso come in epigrafe.

7. Il reclamo è infondato e deve essere respinto, condividendo la Corte la decisione impugnata.

7.1. Esso ripropone i due motivi di opposizione in sede di omologa, ossia: a) l'illegittimità della proposta per violazione del disposto degli artt. 160, co. 2 e 182 ter L.F. relativamente alla mancata considerazione, nell'attivo patrimoniale, delle immobilizzazioni materiali, con conseguente errore di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; b) l'illegittimità della proposta a seguito del mancato rispetto delle cause legittime di prelazione nella distribuzione della "nuova finanza", rappresentata dai contributi della Regione Abruzzo, ma sviluppa soprattutto il primo, relativo alla mancata considerazione dell'immobile conferito dalla Regione.

7.1. In proposito, deve qui sottolinearsi come il complesso immobiliare in questione, del valore di oltre 4 milioni di euro, sia stato conferito con L.R. n. 38/2016, che ha inserito nella LR n. 27/2016 gli artt. 11bis e 11 ter: il conferimento in proprietà dell'immobile è stato concesso per il

finanziamento pubblico di attività non economica ed attuato nel rispetto delle disposizioni previste dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs 175/2016) e in particolare dell'art. 4 d.lgs 175/2016, che recita *“Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*.

7.2. Orbene, l'art. 11 bis (LR n. 38/2016), rubricato *“Norme di prima attuazione per i Centri di Ricerca regionale CRAB e COTIR”* così dispone: *“1. Per le medesime finalità di cui al presente Capo, nonché al fine di consentire l'uscita dallo stato di liquidazione mediante la capitalizzazione dei Centri di Ricerca regionali CRAB e COTIR, sono conferiti in proprietà agli stessi gli immobili appartenenti al patrimonio della Regione Abruzzo siti, rispettivamente, nella città di Avezzano (AQ), Via S. Pertini, censito al catasto urbano al foglio 53, particella 1091 con relative pertinenze, e nella città di Vasto (CH), Via S.S. Adriatica 240, censito al catasto urbano al foglio 10, particella 4083, subalterni 1, 2, 3, 4 e 5 con relative pertinenze. 2. Il conferimento di cui al comma 1 è concesso per il finanziamento pubblico di attività non economiche nel rispetto del paragrafo 2.1.1 della Comunicazione della Commissione europea COM 2014/C 198/01 che reca la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione, e nel rispetto del paragrafo 2.5 della Comunicazione della Commissione europea COM 2016/C 262/01 relativa alla nozione degli aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. 3. Il conferimento è attuato nel rispetto dei principi e delle procedure di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) ed è altresì subordinato alle necessarie modifiche degli statuti dei Centri di Ricerca regionali CRAB e COTIR finalizzate a garantire l'esclusiva partecipazione pubblica agli stessi...”*.

7.3. La norma oggetto di discussione è, però, costituita dall'art. 11-ter L.R. 38/2016, che dispone che l'immobile conferito sia *“vincolato al perseguimento dell'oggetto sociale”* e che, in caso di *“scioglimento e di cessazione delle attività degli enti proprietari”* lo stesso sia riacquisito al patrimonio della Regione. Il conferimento dell'immobile sito in Avezzano, Via Sandro Pertini n. 56 al CRAB (ora CRUA) da parte del proprietario e socio Regione Abruzzo è stato attuato con verbale di Assemblea del 17.07.2017 attraverso un'operazione di azzeramento delle perdite e di ricostituzione del capitale sociale *“mediante conferimento immobiliare che è stata recepita in bilancio per il tramite dell'iscrizione di un fondo consortile/capitale sociale pari al valore dell'immobile conferito (4.024.505), mentre le perdite sono rimaste tali e sono state portate avanti*

negli anni” (v. verbale all. 22 fasc. CRUA). Il fondo consortile è stato pertanto aumentato di € 2.702.705,13 e quindi da Euro 1.321.799,87 ad Euro 4.024.505.

7.4. L’acquisizione dell’immobile da parte del CRUA, destinato a sede legale e operativa del Consorzio, è stata trascritta presso la Conservatoria in data 24.07.2017 senza annotazione relativa al vincolo posto dalla legge regionale 38/2016, ma dall’atto notarile risulta che il conferimento è avvenuto in virtù di tale legge. Il Tribunale ha considerato l’immobile non suscettibile di liquidazione nell’ambito della procedura concorsuale, sicché i crediti privilegiati che potrebbero godere del privilegio sullo stesso, ex art. 160 comma 2 L. Fall. sono stati degradati a chirografo, con il dissenso della reclamante, creditore interessato, che all’uopo ha fatto valere la natura del CRUA di consorzio con attività esterna che risponde dei suoi debiti con il proprio fondo consortile ai sensi dell’art. 2615 c.c., che ricomprendeva l’immobile alla data di presentazione della domanda di concordato.

7.5. Rileva la Corte come non possa non tenersi conto del vincolo di destinazione che grava sull’immobile, rilevato anche dal perito che ne ha fatto la valutazione all’atto del conferimento, sia pure in modo indiretto citando la disposizione di legge che lo pone (art. 11 ter) e che la sua mancata considerazione ai fini dell’omologa non sia violativa dell’art. 2740 cc sol che si consideri che, nella fattispecie, viene in considerazione un concordato in continuità aziendale con finalità conservative, e non un concordato liquidatorio che tale immobile abbia escluso dalla liquidazione, come evidenziato dal Tribunale, che ha correttamente osservato come la fattispecie rilevi, piuttosto, in sede di valutazione di convenienza della procedura rispetto all’alternativa liquidatoria.

7.6. E tanto ha fatto il Tribunale, che non poteva non rilevare e considerare le problematiche che avrebbe comportato un’eventuale liquidazione del bene, sol che si consideri che questo è stato conferito con il chiaro vincolo allo svolgimento dell’attività di ricerca del CRUA, che, evidentemente, in caso di fallimento, verrebbe meno, senza considerare poi, la previsione di riacquisizione dell’immobile al patrimonio della Regione in caso di “scioglimento e di cessazione delle attività degli enti proprietari” e, quindi, del Consorzio.

7.7. Secondo la reclamante, l’art. 11 ter farebbe riferimento alle sole ipotesi di scioglimento volontario del rapporto, seguendo un’interpretazione costituzionalmente orientata, precisazione che la norma non contiene, posto che fa generico riferimento ai casi di scioglimento e di cessazione dell’attività consortile, ravvisabili, ovviamente, anche nell’ipotesi di fallimento, nella quale si porrebbe la rilevante questione della liquidabilità di un bene che, in quanto vincolato al perseguimento dello scopo sociale inevitabilmente venuto meno, sarebbe quantomeno problematica, come evidenziato dal Tribunale, che, in quella sede (ossia in sede di valutazione della convenienza del concordato), non poteva che deliberare sommariamente la vicenda, vieppiù se si considerava che

il socio Regione Abruzzo (titolare di una quota di Euro 4.004.382,48; (pari al 99,50% del fondo consortile) all'esito dell'adunanza dei creditori e delle osservazioni anticipate dalla reclamante, evidenziata l'esistenza del vincolo in questione, faceva pervenire nota del seguente tenore: *“È di tutta evidenza pertanto che, nella ipotesi di una eventuale dichiarazione di fallimento del Consorzio, la Regione Abruzzo adotterà i conseguenti provvedimenti per la doverosa attuazione di quanto stabilito dal Legislatore regionale con il richiamato art. 11-ter, provvedendo, al contempo, a contrastare in ogni sede, anche giudiziaria, eventuali iniziative tese alla non applicazione della suddetta disposizione”*.

7.8. La reclamante definisce deboli le argomentazioni utilizzate dal Tribunale per supportare la ritenuta non convenienza dell'alternativa fallimentare, ma in realtà esse sono realistiche e senz'altro condivisibili: in proposito, infatti, l'organo giudicante ha considerato tutte le ipotesi possibili, pervenendo alla conclusione della non convenienza dell'alternativa liquidatoria anche ove si ritenesse di ricomprendere in essa l'immobile in questione, una volta superato anche il considerevole “step” costituito dal contenzioso “minacciato” dalla Regione, che lo coltiverebbe in tutte le sedi, evenienza assolutamente concreta e assolutamente perniciosa per i creditori, in ragione dei tempi e delle incertezze che questo comporterebbe, a fronte della quasi immediatezza del pagamento dei crediti, sia pur in misura ridotta, prevista nel concordato, senza considerare la prevista realizzabilità di più tentativi di vendita e di conseguenti importanti riduzioni del prezzo, che verrebbe sostanzialmente a corrispondere – se non ad essere inferiore- all'importo della contribuzione – questa certa e sostanzialmente immediata- stanziata dalla Regione in vista dell'omologa del concordato e che in caso di fallimento verrebbe irrimediabilmente meno, senza considerare i costi della procedura fallimentare.

7.9. Con riferimento al secondo motivo, relativo all'illegittimità della proposta a seguito del mancato rispetto delle cause legittime di prelazione nella distribuzione della “nuova finanza”, rappresentata dai predetti contributi della Regione Abruzzo, la reclamante sostiene che quelli già stanziati prima del deposito della proposta non possano considerarsi “finanza esterna”, facendo parte ormai del passivo del Consorzio, tanto che le relative somme sono state oggetto di pignoramento da parte dei dipendenti e dovrebbero considerarsi come credito acquisito in via definitiva dal CRUA.

8. È bene qui nuovamente sottolineare che il piano presentato dalla Reclamata prevede l'impegno della Regione Abruzzo per apportare risorse finanziarie per il risanamento del CRUA per un importo complessivo di € 2.156.350, così suddiviso nell'arco temporale 2021-2025: € 500.000 per l'annualità 2021, € 390.000 per le annualità 2022 e 2023 ed € 876.350 da erogare nel 2024 e 2025. A tal fine è stata chiesta l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa dedicato a detto risanamento,

con l'intento di procedere alla erogazione del trasferimento straordinario soltanto successivamente all'approvazione del piano di risanamento da parte della Giunta Regionale, avvenuta con deliberazione n. 55 del 03/02/2021, in linea con quanto previsto dall'art. 14 co. 5 TUSP (d.lgs. 175/2016).

8.1. Per avviare tale processo di risanamento, è stata approvata la Legge Regionale n. 8 del 23 aprile 2021 recante "*Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni*", che, all'art. 9, dispone la concessione, in favore del CRUA e a titolo di acconto sulle somme dovute dall'Ente Regione, di un trasferimento straordinario di € 980.000 sul triennio 2021-2023 secondo un preciso programma finanziario: € 200.000 per l'annualità 2021 (in luogo del maggiore importo di € 500.000), € 390.000 per l'annualità 2022 ed € 390.000 per l'annualità 2023 ma per l'annualità 2021 è stata poi erogata la minor somma di € 153.520,20, con accantonamento della somma residua di € 46.479,80 per l'esistenza di una procedura esecutiva presso terzi introdotta con pignoramento di alcuni dipendenti, nella quale la Regione Abruzzo figura come terza pignorata. Sono seguiti poi altri stanziamenti indicati analiticamente nel decreto impugnato, che ha correttamente escluso che l'apporto fornito dalla Regione Abruzzo sia un finanziamento, qualificandolo come trasferimento straordinario corrisposto ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 175/2016 (TUSP), che, al comma 5, vieta in via generale alle amministrazioni pubbliche di effettuare, tra l'altro, trasferimenti straordinari a favore delle società partecipate *«che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio»*, salvo che non ricorrano le speciali condizioni indicate nel secondo periodo, che presuppongono l'esistenza di un piano di risanamento della società.

8.2. Altrettanto condivisibilmente, il collegio giudicante ha sottolineato la natura speciale della norma, proprio in quanto diretta a dare attuazione ai principi di efficienza e a garantire l'osservanza delle regole del mercato, anche in relazione al diritto comunitario e il contenimento della spesa pubblica, sicché l'apporto contributivo in questione, essendo il mezzo per attuare il piano di risanamento predisposto dalla Giunta Regionale, volto a consentire il reinserimento del Consorzio nel mercato, si pone in una condizione di neutralità rispetto allo stato patrimoniale del CRUA, non comportando un aggravio del passivo della società, trattandosi di trasferimento a fondo perduto non erogato con vincolo di restituzione, ossia di "contributo straordinario" ex art. 14 comma 5 TUSP; né tantomeno, un siffatto apporto di denaro va a determinare un incremento del patrimonio della società, ossia dell'attivo preconcorsuale, posto che, trattandosi di un trasferimento straordinario preordinato e finalizzato al risanamento dell'impresa, non sarebbe dovuto dalla Regione Abruzzo nel caso di mancata omologazione della proposta concordataria volta a consentire la prosecuzione dell'attività di impresa e, dunque, la finalità per la quale è stato concesso.

8.3. Deve peraltro evidenziarsi che il commissario giudiziale aveva inserito nell'attivo concorsuale il contributo della Regione Abruzzo impegnato e oggetto di pignoramenti effettuati prima del deposito della domanda di concordato, in quanto somme oggetto di ordinanze di assegnazione emesse dal giudice delle esecuzioni mobiliari, cadendo pertanto l'obiezione della reclamante, rientrando invece le ulteriori somme stanziata dalla Regione, benché in parte previste prima del deposito della domanda di concordato preventivo, nella "finanza esterna", posto che verrebbero meno in caso di mancata prosecuzione dell'attività del CRUA.

8.4. Invero, la particolare natura e destinazione del sostanzioso contributo regionale, qualificato come straordinario e a fondo perduto, si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati di cui all'art. 160 comma 2 l. fall. in quanto è sussumibile nel concetto di "finanza esterna", le cui caratteristiche sono state ben delineate dalla giurisprudenza di vertice (Cass. n. 9373/2012), che all'uopo richiede che l'apporto risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società prima del concordato, non comportando né un incremento dell'attivo patrimoniale della società debitrice, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo.

8.5. Pertanto, tali somme non possono considerarsi realizzabili nella liquidazione teorica del patrimonio già esistente alla data del 5.7.2022, come vorrebbe la reclamante, per quanto si è detto in merito alla natura e alla destinazione delle stesse, offerte per la realizzazione del piano concordatario nell'ambito del piano di risanamento del CRUA, ricoprendo un ruolo funzionale al mantenimento dell'operatività e la produzione di utili ulteriori.

8.6. Si tratta, infatti, di somme che, non essendo riconducibili al patrimonio del debitore, non potrebbero rientrare nella garanzia patrimoniale generica prevista dall'art. 2740 c.c. come del resto evidenziato dalla stessa Agenzia delle Entrate che, nella circolare n. 34/E del 29 dicembre 2020, ha riconosciuto il carattere di Finanza Esterna alle *"disponibilità finanziarie che, essendo estranee al patrimonio dell'impresa in stato di crisi, possono essere liberamente utilizzate per il soddisfacimento delle pretese creditorie, non essendo assoggettate alla regola della responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740, c.c.), né al rigido rispetto delle cause di prelazione (art. 2741, c.c.). Le risorse derivanti dalla finanza esterna sono indissolubilmente legate alla risoluzione concordata della crisi, venendo a difettare in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, e, secondo numerosi arresti giurisprudenziali, la loro presenza involge una presunzione relativa di convenienza della proposta di transazione fiscale"*.

8.7. Il Tribunale ha peraltro evidenziato come anche tutto ciò che deriva dalla prosecuzione dell'attività d'impresa derivante 18 dal piano concordatario non possa dirsi rientrante nella garanzia patrimoniale generica e, dunque, possa essere destinato dal debitore liberamente, senza il necessario rispetto del disposto di cui all'art. 2741 c.c..

8.8. In ogni caso, aderendo alla tesi in base alla quale l'art. 182 ter L.F. elimina la condizione preclusiva dell'integrale soddisfazione dei crediti di rango superiore ai fini del soddisfacimento di quelli di rango inferiore, applicando il criterio della cd. priorità relativa, prevedendo per i crediti tributari o contributivi di natura chirografaria (divenuti tali anche a seguito di degradazione per incapacienza) che *“il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”*, ha fondatamente ritenuto che le modalità di pagamento dei creditori pubblici, come determinate nella proposta, non siano inferiori o peggiorative rispetto agli altri creditori concorsuali che hanno un grado di privilegio inferiore, il che consentiva di ritenere – in linea con quanto ritenuto dal commissario giudiziale, la maggior convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria *“in quanto la percentuale di soddisfacimento dei creditori pubblici non appare irrisoria e lo strumento transattivo appare idoneo a garantire l'effettivo introito delle somme dovute al creditore erariale in misura certamente superiore rispetto all'alternativa liquidatoria ed in tempi ben più rapidi.*

8.9. Anche il secondo motivo è pertanto infondato, sicché il reclamo deve essere respinto.

9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo tabella n.7 DM n. 155/2014 e succ. modif. come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore della parte resistente, Avv. Paolo Borrelli, dichiaratosi antistatario.

10. La ritenuta infondatezza del gravame ed il conseguente esito dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).

P.Q.M.

1) respinge il reclamo;

2) condanna la reclamante a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € 6.804,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del'Avv. Paolo Borrelli, dichiaratosi antistatario;

3) dichiara che la reclamante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.

Si comunichi.

Così deciso in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 12/06/2024

Il Consigliere est.
Silvia Rita Fabrizio

Il Presidente
Francesco S. Filocamo